

*Ministero della Transizione Ecologica***ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.

Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, la quale modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, la quale modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 9, del richiamato decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, il quale ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *b-ter*), che ricomprende, nell'ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies*, allegati introdotti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, recante le prime disposizioni in applicazione dell'art.183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno definire le modalità di gestione dei rifiuti elencanti nell'allegato *L-quater* e provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;



DELIBERA

Articolo 1

(Adeguamento delle iscrizioni a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020)

1. I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell'allegato L-*quater* e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqies*, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
2. I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis, in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell'allegato L-*quinqies*, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
3. I soggetti già iscritti all' Albo, che operano ai sensi della deliberazione n.4 del 22/12/2020, possono continuare a trasportare i codici dell'EER già autorizzati di cui all'Allegato L-*quater*.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, presentano apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 01 settembre 2021.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



IL VICE PRESIDENTE

Ing. Adele Rolli

